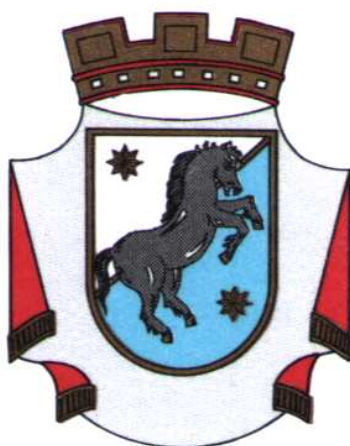


COMUNE DI
POZZA DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO
DELLE SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DD. 28.06.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DD. 27.12.2007

IN VIGORE DAL 01.01.2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI

INDICE

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1 –	Oggetto e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2 –	Richieste di utilizzo	pag. 3
Art. 3 –	Ufficio competente	pag. 4
Art. 4 –	Modalità di rilascio delle autorizzazioni	pag. 4
Art. 5 –	Criteri per la programmazione dell'utilizzo	pag. 5
Art. 6 –	Revoca e sospensione delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 7 –	Disposizioni per l'utilizzo delle proprietà comunali	pag. 5
Art. 8 –	Responsabilità degli affidatari	pag. 6
Art. 9 –	Costi e tariffe per l'utilizzo delle proprietà	pag. 6
Art. 10 –	Concessione gratuita	pag. 7
Art. 10 bis –	Riduzioni tariffarie	pag. 7
Art. 11 –	Modalità di pagamento	pag. 7
Art. 12 –	Vigilanza delle strutture	pag. 8

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 –	Rinvio ad altre normative	pag. 8
Art. 13 –	Norme transitorie	pag. 8

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

ARTICOLO 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle seguenti proprietà comunali:

- Auditorium presso la Scuola Media;
- Sale situate presso la Ciasa de noscia Jent;
- Locali presso la ex scuola elementare di Pera di Fassa;
- Aule c/o edifici scolastici;
- Locali presso l'edificio ex Albergo Pineta;
- Tendone manifestazioni;
- Sala consiliare del nuovo Municipio;

Le proprietà comunali di cui al comma 1 sono utilizzabili per lo svolgimento di attività culturali, sociali, politiche, religiose, sanitarie, sportive e scolastiche, compatibilmente con la destinazione dell'immobile, del locale o dello spazio.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'opportunità di concedere l'utilizzo delle proprietà comunali per lo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Il Consiglio comunale può procedere alla modifica ed integrazione del suddetto elenco, qualora muti la destinazione d'uso degli immobili o nel momento in cui si rendano agibili e disponibili ulteriori spazi da destinare alle finalità predette.

L'utilizzo di altri spazi, di norma non concedibili e pertanto non compresi nell'elenco di cui al comma 1, può essere autorizzato, alle condizioni riconducibili a situazioni già previste, qualora non vi siano cause o valutazioni ostative al loro uso.

Restano esclusi gli ambulatori, gli spazi gestiti direttamente dal Comune e tutte le strutture non destinate ad uso collettivo, delle quali l'Amministrazione comunale può disporre secondo libere valutazioni, accordandole in uso a soggetti pubblici o privati, secondo le condizioni che ritiene più opportune e convenienti, sia sulla base del valore di mercato che delle situazioni sociali dei soggetti richiedenti.

Restano, altresì, escluse dalla presente disciplina le palestre comunali e la parete attrezzata per arrampicata della Scuola Media di Pozza di Fassa per le quali vige apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 2 Richieste di utilizzo

Le richieste di utilizzo, redatte su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Segreteria – Protocollo del Comune, sono presentate all'Amministrazione comunale, sottoscritte dal soggetto richiedente ovvero dal legale rappresentante dell'associazione o ente o dal responsabile del soggetto richiedente e corredate dalle seguenti informazioni:

- a) denominazione dell'associazione o ente richiedente, l'indirizzo della sede principale,

estremi anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio del legale rappresentante ovvero del responsabile (maggiorenne) del soggetto richiedente ovvero della persona fisica (maggiorenne) richiedente;

- b) indicazione degli immobili richiesti in uso;
- c) descrizione dell'attività che si intende svolgere e delle sue finalità;
- d) l'indicazione del periodo, dei giorni, nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo dello spazio richiesto;
- e) dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente all'uso dei locali, delle strutture e delle attrezzature, che possono derivare a persone o a cose, esonerando l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati;
- f) nel caso il soggetto richiedente sia un'associazione dovrà inoltre essere allegata copia dello statuto sociale e/o atto costitutivo (qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso).

Le richieste di utilizzo devono essere presentate:

- I. per l'utilizzo temporaneo fino ai 30 giorni, almeno 5 gg. prima della data del previsto utilizzo; nel caso di comprovata urgenza possono essere presentate fino a 24 ore prima;
- II. per l'utilizzo superiore ai 30 giorni e fino ad un anno, almeno un mese prima;
- III. per l'utilizzo di durata superiore all'anno, almeno tre mesi prima la data prevista di inizio d'uso.

Per le richieste d'uso temporaneo fino a 30 giorni, la data di presentazione della richiesta costituisce titolo di precedenza.

La richiesta di autorizzazione comporta l'accettazione delle norme di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 3

Ufficio competente

La gestione delle richieste degli immobili di cui all'art. 1 è affidata all'Ufficio Segreteria - Protocollo dove è tenuto un calendario per l'utilizzo delle proprietà comunali.

ARTICOLO 4

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

In riferimento alle modalità di esame delle richieste di utilizzo, i procedimenti per la cessione in uso degli immobili di proprietà del Comune si distinguono in:

- a) richieste d'uso per periodi fino ad 1 anno, le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco;
- b) richieste d'uso per periodi maggiori all'anno, le cui autorizzazioni o concessioni sono di competenza della Giunta comunale e sono formalizzate da apposita convenzione.

Di norma l'utilizzo è subordinato al pagamento di una quota di compartecipazione alle spese di gestione, nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente Regolamento; in tal caso il richiedente, deve presentare al Comune ricevuta di versamento alla Tesoreria comunale della quota dovuta.

L'autorizzazione viene rilasciata previa verifica dell'eventuale avvenuto pagamento della quota di compartecipazione prevista e sottoscrizione di responsabilità del soggetto autorizzato.

ARTICOLO 5

Criteri per la programmazione dell'utilizzo

L'autorizzazione all'utilizzo delle proprietà comunali di durata fino al massimo di anni uno dovrà garantire pari opportunità di utilizzo a tutte le associazioni ed enti richiedenti, dando precedenza alle iniziative proposte dall'Amministrazione comunale, gestite direttamente o tramite comitati e/o associazioni del Comune, quindi alle iniziative delle singole associazioni e/o gruppi locali del Volontariato e delle Parrocchie, alle associazioni esterne senza scopo di lucro, alle altre iniziative anche a scopo di lucro.

Nel caso di richieste concorrenti sulla stessa struttura il Sindaco, sentita la Giunta comunale, ne concorda l'utilizzo con gli interessati.

ARTICOLO 6

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

Con un preavviso di almeno 10 giorni e salvo il rimborso di quanto pagato per il periodo non ancora usufruito, l'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare le autorizzazioni, di sospenderle temporaneamente e di modificarne gli orari e i tempi di assegnazione, nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni promosse dall'Amministrazione stessa, per potenziare la fruizione degli spazi con la coabitazione di altri soggetti richiedenti, nonché per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive della struttura, senza che i soggetti autorizzati possano richiedere eventuali danni.

La facoltà di revoca può essere esercitata anche senza preavviso per motivata urgenza.

ARTICOLO 7

Disposizioni per l'utilizzo delle proprietà comunali

Nell'utilizzo delle proprietà comunali concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto dell'immobile e conservazione dell'ordine esistente;
- b) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili, né introdurre altri, senza l'autorizzazione del Comune;
- c) rispetto di eventuali specifiche normative d'uso degli immobili e delle attrezzature utilizzate;
- d) presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso, per garantire l'osservanza del presente Regolamento;
- e) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
- f) rispetto dei limiti degli spazi concessi e degli orari concordati;
- g) rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle proprietà comunali, e di quanto previsto dalle Leggi in materia;
- h) puntuale versamento delle tariffe previste;
- i) nelle manifestazioni aperte al pubblico, puntuale rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza ed in materia S.I.A.E.;
- j) fatta salva autorizzazione specifica le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore 24.00, sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, nonché delle regole del buon vicinato. La richiesta delle autorizzazioni necessarie è a cura del richiedente;
- k) riconsegna dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti ed in perfetto stato,

- come consegnati, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, al termine dell'uso;
- l) comunicazione immediata al Comune del mancato utilizzo dell'immobile; qualora detta comunicazione non pervenga 24 ore prima del previsto utilizzo, il corrispettivo versato al momento del rilascio dell'autorizzazione non sarà rimborsato, fatto salvo il caso del mancato utilizzo per cause di forza maggiore ed esclusivamente per autorizzazioni d'uso di durata superiore a 10 giorni.

Nell'ambito delle proprietà comunali in concessione, possono essere installati cartelloni, striscioni e/o mezzi pubblicitari, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione e/o concessione, con perdita del diritto di restituzione dell'importo versato per il periodo di mancato utilizzo.

ARTICOLO 8

Responsabilità degli affidatari

Dell'apertura, gestione, utilizzo e chiusura dell'immobile concesso si rende garante, salvo diverso accordo, il responsabile dell'associazione, ente o soggetto affidatario.

Gli affidatari si assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati all'immobile e/o alle attrezzature di proprietà comunale.

Si assumono, inoltre, ogni responsabilità, civile e patrimoniale per eventuali danni che dovessero derivare a cose e/o persone a seguito dell'uso delle strutture comunali.

Eventuali danni devono essere rilevati immediatamente dagli utenti e comunicati al Comune: in difetto si potrà disporre la revoca dell'autorizzazione.

L'Amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità, all'eventuale contestazione degli addebiti al responsabile affidatario ed al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

Gli autorizzati o concessionari, la cui responsabilità venga accertata e che non provvedano al risarcimento dei danni causati alle strutture e relativi arredi, nonché alle attrezzature di proprietà comunale, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi proprietà comunale concessa o concedibile in uso ai sensi del presente Regolamento.

ARTICOLO 9

Costi e tariffe per l'utilizzo delle proprietà

L'utilizzo delle sale e delle proprietà comunali è subordinato al pagamento del rimborso dei costi di gestione nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente Regolamento. Le tariffe devono considerarsi Iva inclusa qualora applicabile.

Le tariffe sono stabilite in prima istanza dal Consiglio comunale e successivamente aggiornate annualmente dalla Giunta comunale sulla base dell'indice ISTAT relativo all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

L'Amministrazione comunale potrà subordinare l'utilizzo del Tendone manifestazioni al deposito di una cauzione nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente Regolamento. La restituzione della cauzione è subordinata al benessere rilasciato dalla persona incaricata dall'Amministrazione comunale al controllo dello stato dell'immobile, delle attrezzature utilizzate e dell'effettuazione della pulizia.

ARTICOLO 10

Concessione gratuita

La concessione all'utilizzo dei locali e delle proprietà comunali di cui all'articolo 1 è disposta a titolo gratuito nei seguenti casi:

- a) per tutte le iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale o patrocinate dalla medesima;
- b) per tutte le iniziative di carattere istituzionale.

L'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo delle proprietà comunali, a titolo gratuito, alle Scuole dell'Infanzia, alle Scuole ed Istituti scolastici in genere, alle Parrocchie, per le iniziative dell'UTED e di altre associazioni o enti culturali, sportivi, sociali ed assistenziali, senza scopo di lucro, aventi sede o rappresentante nel Comune di Pozza di Fassa.

Alle associazioni aventi già sede in un edificio di proprietà comunale, le sale continueranno ad essere concesse a titolo gratuito per l'espletamento delle loro finalità.

L'Amministrazione comunale può, altresì, concedere l'utilizzo delle proprietà comunali, a titolo gratuito, per le iniziative del Comitato Manifestazioni Pozza di Fassa.

Nei periodi in cui è aperta la campagna elettorale per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello (comunali, provinciali, nazionali, europee, referendarie) alle liste presentate ed ai gruppi promotori di ciascun referendum viene concesso l'uso gratuito di una sala, per un massimo di due volte per lista o gruppo.

ARTICOLO 10 bis

Riduzioni tariffarie

E' prevista una riduzione del 50 per cento della tariffa giornaliera per l'utilizzo del Tendone manifestazioni nel caso in cui il soggetto promotore di iniziative per le quali è fatta richiesta del suddetto immobile:

- a) somministri durante la manifestazione bevande con gradazione alcolica inferiore a 6°;
- b) utilizzi nell'ambito della manifestazione materiali biodegradabili.

E' prevista una riduzione del 100 per cento della tariffa giornaliera per l'utilizzo del Tendone manifestazioni nel caso in cui il soggetto promotore di iniziative per le quali è fatta richiesta del suddetto immobile intenda utilizzare lo spazio di proprietà comunale per realizzare iniziative specifiche, valutabili dall'Amministrazione comunale, di sensibilizzazione ai temi dell'alcol, del fumo, delle droghe o di altre sostanze nocive per la salute.

ARTICOLO 11

Modalità di pagamento

Gli affidatari devono provvedere al versamento delle quote di competenza presso la

Tesoreria comunale secondo le seguenti modalità:

- a) in unica soluzione, al rilascio dell'autorizzazione, per i periodi concessi non superiori ai trenta giorni;
- b) in due soluzioni per autorizzazioni superiori ai 30 giorni e fino ad un anno ovvero:
 - un anticipo al rilascio dell'autorizzazione nella misura del 50% sull'importo dovuto;
 - il saldo al termine dell'utilizzo;
- c) per i casi di durata superiore ad un anno verranno concordate e formalizzate in convenzione forme specifiche di pagamento delle quote di competenza.

ARTICOLO 12

Vigilanza delle strutture

L'Amministrazione comunale individuerà un addetto, con funzioni di vigilanza, verifica e controllo del "Tendone manifestazioni" e dei locali presso l'edificio ex Albergo Pineta nonché con funzioni di coordinamento tra i richiedenti e l'Amministrazione comunale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13

Rinvio ad altre normative

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di attività sportive, ricreative, culturali e dello spettacolo.

ARTICOLO 14

Norme transitorie

Il presente Regolamento sostituisce tutte le analoghe normative preesistenti, fatti salvi gli impegni specifici già assunti e sottoscritti che non sono sostanzialmente uniformabili a questo atto.

Tali normative hanno validità fino e non oltre la scadenza naturale dell'accordo ovvero fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.